



Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di concessione dell'attinenza comunale per stranieri e confederati

Ponte Tresa, 1. Luglio 2024

Il Municipio di Tresa, richiamati:

- l'articolo 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit);
- l'articolo 20 della Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit);
- gli artt. 192 Legge organica comunale (LOC) e 44 Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale (RALOC);
- l'articolo 141 del Regolamento organico comunale;

con risoluzione municipale n. 669 del 1. Luglio 2024, stabilisce:

Art. 1 – Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

Art. 2 – Ammontare delle tasse

¹ Per i diversi tipi di procedura il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- a) procedura ordinaria
CHF 1'000.00 per gli stranieri
CHF 700.00 per i confederati

- b) procedura agevolata
CHF 600.00 per gli stranieri
CHF 350.00 per i confederati

² Qualora nel corso della procedura si dovessero rendere necessari degli accertamenti straordinari la tassa potrà essere aumentata in ragione di CHF 50.00 per ogni ora di lavoro supplementare prestata dal personale amministrativo.

³ La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

⁴ Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda è imposta una tassa separata per incarto presentato.

Art. 3 – Pagamento e prescrizione

¹ La tassa per le domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio Comunale, mentre per la domanda in via agevolata la stessa deve essere pagata prima della valutazione da parte del Municipio.

² Le tasse sono esigibili indipendentemente dall'esito della procedura.

³ Qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione prima del preavviso municipale e



prima di un eventuale esame (procedura ordinaria con esame), il 20% della tassa è restituita al/la candidato/a.

Art. 4 – Abrogazione ed entrata in vigore

¹ La presente Ordinanza è applicabile dal 1. Luglio 2024 a tutte le nuove procedure. Essa abroga le Ordinanze municipali degli ex Comuni di Monteggio, Croglio, Ponte Tresa e Sessa che restano applicabili alle procedure pendenti al 30 giugno 2024.

² È adottata dal Municipio con RM no. 669 del 1. Luglio 2024 e viene pubblicata agli albi comunali il 5 luglio 2024 per trenta giorni (riservato l'art. 16 LPAm – Ferie).

³ Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio di Tresa

La Vice Sindaca

Margherita Manzini



La Segretaria

Myriam Mauri